



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

4° - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AMBIENTE SUOLO PUBBLICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N.42 DEL 08/03/2023

OGGETTO: Cantiere stradale della ditta CEMES SPA e MARTINO COSTRUZIONI SPA - Disciplina viabilistica in:- strade varie;- viale della Repubblica, proroga ordinanza n. 25 del 17.02.2023; per lavori stradali.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta del II Settore LL.PP. (prot. 8331 del 02.03.2023), p.c. della ditta Martino Costruzioni Spa; Individuato il Geom. Tiziano Biagetti, quale direttore dei lavori ed il Geom. Alessio Martino (come tale reperibile h24 allo 328.9450357), quale responsabile dell'installazione, cura e manutenzione della segnaletica stradale, tendente ad ottenere il divieto di transito in alcune aree pubbliche del territorio comunale, per l'esecuzione di riqualificazione di alcune aree a parcheggio ed altri interventi di rilevante interesse per il Comune;

Vista l'ulteriore istanza di proroga dell'ordinanza n. 25 del 17.02.2023, da parte della CEMES SPA, al prossimo 03.04.2023;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori risulta necessario mettere in opera la regolare e prescritta segnaletica stradale e ritenuto necessario adottare i temporanei provvedimenti di disciplina del traffico, nei pressi del cantiere stradale e delle strade direttamente ed indirettamente interessate dai lavori stradali;

Visti gli artt. 5 ss. del d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); gli artt. 30 ss. del d.P.R. 16.12.92, n. 495 s.m.i. (Regolamento attuazione ed esecuzione Nuovo C.d.S.), nonché il d.M. 10.07.2002 e le relative Tavv. 72 ss. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

Visto l'art. 6, comma secondo, della legge 24.11.1981, n. 689, (responsabilità solidale del Direttore dei Lavori);

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Legge sul procedimento amministrativo);

Visto il Libro II del d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. (Ricorso al Tar);

Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i. (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);

Visto l'art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (Responsabilità della dirigenza EE.LL.)

ORDINA

A) Dal giorno 08.03.2023 e fino al termine dei lavori e nel rispetto dell'orario indicato dal Direttore dei Lavori, nelle seguenti strade, è istituito il DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA (con rimozione forzata):

- Piazza Buselli;
- Piazza Ugazzi;
- Area a parcheggio ex Camuzzi in via del Paradiso;
- Via della Barbiera;
- Via Amendola;
- Via Togliatti;
- Via XX Settembre;
- Via San Camillo;
- Via L. de Medici;
- Via Mazzini;
- Viale Italo;
- Viale della Repubblica;
- Via Civitali;
- Via L. Quartieri;
- Via Palestro;
- Via Giorgini;
- Via della Pace;
- Via Carlo del Prete;
- Via Sant'Ermete;
- Via Trento;
- Via Barsanti;
- Via P.I. da Carrara;
- Via F.lli Rosselli;
- Via Giulio Cesare.

B) L'Ordinanza n. 25 del 17.02.2023 è prorogata al 03.04.2023.

Per i lavori più complessi e di lunga durata, il Direttore dei Lavori è tenuto a prevedere un cronoprogramma dei lavori, con conseguente comunicazione dell'effettivo inizio dei medesimi, delle tappe intermedie e del termine dei medesimi, mediante comunicazione mail a vigili@comunefdm.it: questi è altresì tenuto ad attenersi a quanto previsto al successivo capo rubricato "INFORMA", in ordine alle notizie da fornire alle AUTOLINEE TOSCANE.

Le parti interessate, sono avvisate che l'esecuzione dei lavori deve avvenire in perfetta conformità alle disposizioni stabilite dal d.M. 22.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative alla individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

AVVERTE

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio dei necessari titoli, da parte degli uffici comunali competenti e al pagamento delle imposte, tasse e tributi in genere, dovuti.

La Ditta incaricata dei lavori deve garantire l'accesso alle persone residenti/domiciliate nelle strade ove i lavori vengono realizzati, mediante la predisposizione di percorsi protetti e l'accesso ai mezzi di emergenza e di soccorso.

Qualora dall'occupazione della strada derivi un impedimento alla circolazione stradale, tale da non consentire agli utenti privati di poter accedere alla propria abitazione, la Ditta incaricata dei lavori, è tenuta ad avvisare 24 ore prima dell'inizio dei lavori i suddetti utenti privati.

La Ditta incaricata dei lavori, a proprie spese, è altresì tenuta ad apporre la segnaletica temporanea di cantiere, nel rispetto di principi enunciati dal disciplinare tecnico approvato con d.M. 10.07.2002, nonché quella eventualmente necessaria a stabilire percorsi alternativi del traffico, nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 497/1992 s.m.i. In particolare, cura l'apposizione della segnaletica

necessaria a garantire percorsi alternativi e protetti per i pedoni e gli utenti deboli, in genere. La segnaletica stradale inerente il divieto di fermate o di sosta, deve essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e della relativa apposizione ne deve essere data comunicazione al Comando della Polizia Municipale: responsabile della corretta apposizione della segnaletica stradale, risulta, in atti, il Geom. Alessio Martino (cell. 328.9450357), per la ditta MARTINO COSTRUZIONI SPA e l'Ing. Paolo Frusoni (cell. 335.1258093), per la CEMES SPA.

Salvo che sia diversamente indicato nel titolo, per l'esecuzione dei lavori rumorosi dovranno essere rispettati gli orari previsti dai regolamenti comunali.

INFORMA

L'**efficacia della presente Ordinanza**, è subordinata alle seguenti condizioni:

- completo adempimento di quanto indicato nelle AVVERTENZE di cui sopra;
- trasmissione della dichiarazione di **avvenuta apposizione della segnaletica stradale e di inizio dei lavori, in conformità al contenuto della presente ordinanza, a mezzo mail (vigili@comunefdm.it)** e ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- adempimento degli obblighi inerenti le procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, nei termini indicati dall'art. 161, comma 2-bis del d. Lgs. 09.04.2008, n. 81;
- adempimento degli obblighi di cui alle ordinanze n. 526 del 20.12.2019 e n. 66 del 20.05.2020, come modificate dall'ordinanza n. 223 del 10.02.2021;
- ostensibilità sul luogo oggetto della presente ordinanza, della su citata dichiarazione di apposizione della segnaletica stradale e relativo rapporto di invio, nonché di copia della presente ordinanza;
- per le possibili problematiche che possono incidere sul corretto e regolare svolgimento del trasporto pubblico, la ditta interessata dai lavori, **è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori alle AUTOLINEE TOSCANE**, a mezzo mail (gere.lucca.at@ratpdev.com) o pec (autolineetoscane@pec.it), almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori medesimi;
- per le possibili problematiche che possono ritardare gli eventuali interventi di soccorso pubblico, la ditta interessata dai lavori, è tenuta a comunicare il cronoprogramma dei lavori al Servizio 118, a mezzo pec (118at@uslnordovest.toscana.it) e al Commissariato P.S. di Forte dei Marmi (comm.fortedeimarmi.lu@pecps.poliziadistato.it);
- all'atto del ritiro della presente Ordinanza, **la parte incaricata**, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che **è stato adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti e fornisce indicazioni circa la persona in stato di reperibilità – compreso il relativo numero di telefonia mobile – per eventuali emergenze inerenti il cantiere stradale**: in caso di notificazione della presente ordinanza, a mezzo pec, faranno fede le informazioni già comunicate nel rispetto di quanto stabilito e previsto dall'Ordinanza n. 66/2020 s.m.i.

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali incidenti stradali derivanti dalla effettuazione dei lavori.

La cittadinanza è informata del contenuto della presente ordinanza, mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d. Lgs. 285/1992 e a chi altro spetti, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico-LL.PP. E all'Ufficio Suolo Pubblico, per opportuna conoscenza e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La violazione al contenuto della presente ordinanza, resa nota mediante i segnali stradali, sarà sanzionata in termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, si informa che contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso, alternativamente, al Tribunale Regionale della Toscana o straordinario al Presidente

della Repubblica, rispettivamente, entro 60 giorni oppure entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
ANDREA D'UVA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005